

STATUTO

DEL "CIRCOLO NAUTICO PESCA SPORTIVA BARATTI - SOCIETA' COOPERATIVA".

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI - SEDE LEGALE

ARTICOLO 1) - E' costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione: - "CIRCOLO NAUTICO PESCA SPORTIVA BARATTI - Società Cooperativa", con sede legale in Piombino (Livorno).

Su iniziativa del Consiglio di Amministrazione la sede sociale può essere variata nell'ambito del Comune di Piombino.

La società ha durata sino al 30 (trenta) giugno 2058 (duemilacinquantotto) e potrà essere prorogata (anche per fatti concludenti) od anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ed all'organismo periferico Provinciale e regionale della stessa associazione nella cui giurisdizione la Cooperativa alla propria sede sociale.

ARTICOLO 2) - la Cooperativa, che non ha fini speculativi, ha per scopo:

a) - l'espletamento di ogni attività nel campo specifico della pesca sportiva e della vita in mare.

A tal fine:

- riconosce la primaria fondamentale importanza della salvaguardia dell'ambiente naturale e si dichiara disponibile ad ogni iniziativa tendente al tal fine. Sollecita i suoi soci al pieno rispetto delle leggi emanate in materia dallo Stato, e/o Regioni e dagli organi competenti all'approfondimento della cultura marina, sportive ed ambientale;

- promuove la sicurezza ed il soccorso in mare, la creazione e l'adeguamento delle strutture e di infrastrutture portuali ed accessorie d'accordo con l'amministrazione e con ogni altra categoria interessata;

- può assumere concessioni o gestioni di beni del Demanio Pubblico nei modi di legge in proprio ed in consociazione con organismi che perseguono scopi affini.

b)- la gestione di approdi a carattere turistico e di tutte le infrastrutture ad essi pertinenti quali attrezzature, impianti e servizi idonei a consentire l'approdo, la sosta e l'approvvigionamento di natanti; l'affitto di posti barca; il noleggio di attrezzature connesse all'attività di spiaggia e balneazione; l'attività di diving; la vendita di attrezzatura da pesca e l'organizzazione di gare di pesca, l'alaggio ed il varo di natanti, imbarcazioni in genere con mezzi meccanici e non; l'escursionismo nautico e l'attività di charter; la gestione di pontili fissi e galleggianti. A tal uopo, la società potrà promuovere e gestire anche indirettamente tutte quelle attività accessorie atte comunque a garantire a natanti ed ai loro equipaggi e passeggeri ogni possibile assistenza; - tenere depositi di merci connesse con la natura di quanto sopra menzionato; - gestire in proprio o concedere a terzi stazioni di servizio per natanti ed auto, nonché distributori per la vendita al pubblico di olii, carburanti e combustibili; - concedere in sub concessione od in locazione od in uso gratuito od in comodato i beni sociali disponibili od indisponibili dichiarati tali dall'autorità marittima.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, ivi comprese le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La società potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

La cooperativa potrà esercitare la propria attività anche nei confronti dei non soci.

ARTICOLO 3) - La cooperativa svolgerà le attività di cui sopra con la finalità di perseguire lo scopo mutualistico connesso alla propria forma giuridica, in particolare fornendo la possibilità ai propri soci di usufruire dei beni di proprietà della cooperativa o in concessione alla stessa, così come dei servizi connessi all'utilizzo dei detti beni sostenendone il costo in misura assolutamente inferiore rispetto a quanto farebbe utenti non soci.

ARTICOLO 4) - La società, tra l'altro potrà:

- a) - dare adesioni partecipazioni ad enti ed organismi consortili, economici e fideiussori diretti anche a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- b) - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi garanzia reale sui beni sociali, sotto qualsiasi forma, per ottenere il credito ai soci ed alla società presso banche ed enti sempre per il conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5) - Il numero dei soci, non potrà mai essere inferiore a nove ed è illimitato; sono soci fondatori tutti quelli intervenuti all'atto costitutivo della società cooperativa. Per altro la qualità di socio fondatore della cooperativa non attribuisce nessun privilegio.

Possono essere soci tutte le persone fisiche (maggioirenni) e le persone giuridiche, pubbliche e private, purchè nel loro oggetto sociale non si prevedano scopi uguali o simili a quelli previsti dall'articolo 2 (due) del presente statuto. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quanto esercitato dalla Cooperativa, ex articolo 2527 (duemilacinquecentoventisette) Codice civile 2° comma.

CATEGORIE DI SOCI

La Società Cooperativa è formata da:

1. Soci Assegnatari di posto barca;
 2. Soci senza posto barca;
 3. Soci con posto barca ma in lista di attesa di un p.b. diverso da quello assegnato;
 4. Senza posto barca ma con quote sociali versate.
- I Soci di cui ai punti 1 (uno) e 3 (tre) hanno diritto di voto in tutte le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mentre i soci di cui ai punti 2 (due) e 4 (quattro) non partecipano all'approvazione dei Bilanci.
- I soci hanno diritto al voto in Assemblea se iscritti sul libro dei soci da almeno 90 giorni.
- Il socio in lista di attesa che diventa assegnatario di posto barca parteciperà, alla 1° assegnazione, alle spese fatte per investimenti anche pregressi a titolo di rimborso.
- Tutte le spese saranno calcolate in base ai metri quadrati della piazzola assegnata.

ARTICOLO 6) - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, che ne delibererà o meno l'ammissione, specificando:

- a) - cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, codice fiscale e professione, producendo un documento di identità valido;
- b) - il numero delle quote sociali che si devono sottoscrivere;
- c) - di conoscere ed accettare lo statuto sociale, le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate il regolamento interno e le normative di legge.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla data di scadenza fissata annualmente dal CDA; eventuali soci onorari potranno essere nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

ARTICOLO 7) - Il nuovo ammesso deve versare le quote sociali sottoscritte e la quota relativa alla tessera sociale per l'anno in corso.

ARTICOLO 8) - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può

verificarsi per recesso, esclusione, per causa di morte o per causa di donazione.

ARTICOLO 9) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui al 2° comma articolo 5 (cinque);
- b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) - in ogni altro caso che non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Il socio che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la dichiarazione di recesso e ai sensi dell'articolo 2532 (duemilacinquecentotrentadue) codice civile e deliberare in merito.

La dichiarazione di recesso sarà annotata nel Libro soci a cura del Consiglio di amministrazione e diventerà operativa ai sensi dell'articolo 2532 (duemilacinquecentotrentadue) del codice civile dal momento della comunicazione di provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 10) - In caso di morte del socio gli eredi legittimi, testamentari o legatari possono, alternativamente, ottenere la liquidazione della quota oppure subentrare nel rapporto sociale.

Il diritto degli eredi al rimborso, previa esibizione della documentazione ereditaria, della quota da lui versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste dall'articolo 13 (tredici).

In caso di più eredi, gli stessi potranno indicare, entro dodici mesi, chi di loro assumerà la qualifica di Socio mediante atto scritto, oppure la costituzione della contitolarità della quota con l'indicazione di un rappresentante comune gerente per tutti i rapporti di qualunque natura con la Cooperativa. In caso di mancanza di eredi, la quota del socio defunto, compresi i diritti alla stessa collegati, viene acquisita a patrimonio sociale dalla Cooperativa.

E' ammessa la contitolarità, sia fra eredi ex articolo 10 (dieci) del presente statuto sia fra i Soci, titolari di un'unica quota di proprietà comune, per la quale deve essere specificata la percentuale della quota detenuta e la designazione del rappresentante comune.

ARTICOLO 11) - La donazione della quota sociale è ammessa:

- a) - nel caso avvenga fra parenti in linea diretta;
- b) - nel caso avvenga fra coniugi, conviventi dichiarati, unioni civili.

ARTICOLO 12) - Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2533 (duemilacinquecentotrentatré), 2286 (duemiladuecentottantasei), 2288 (duemiladuecentottantotto) del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio che:

- a) - abbia interessi contrastanti con gli scopi e l'oggetto sociale della Cooperativa;
- b) - non osservi le disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- c) - arrechi scientemente in qualunque modo danno materiale o morale alla Cooperativa;
- d) - svolga in proprio, o alle dipendenze di altri soggetti, attività di contrasto o in concorrenza con quelle della società o previste dall'articolo 2 (due).
- e) Si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte senza giustificato motivo.

Inoltre il consiglio di Amministrazione, una volta esperite infruttuosamente tutte le procedure di recupero coattivo, può deliberare l'esclusione del Socio che permanga moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte, di qualsiasi altra somma richiesta dalla Cooperativa in relazione al pagamento delle quote annuali o di copertura perdite o dei pagamenti di altri debiti da lui contratti a diverso titolo, ma comunque nell'ambito sociale, verso la Cooperativa. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci.

ARTICOLO 13) - I soci receduti o esclusi, gli eredi e i legatari non subentranti, hanno

diritto alla liquidazione delle quote versate a titolo di capitale rivalutate ai sensi dell'articolo 7 (sette) della Legge 59/92, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 (duemilacinquecentoquarantacinque) quinquies, terzo comma codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale eventualmente assegnata a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di anni 1 (uno). Dall'ammontare da corrisondersi ai sensi del presente articolo, la Cooperativa avrà diritto di trattenere le somme corrispondenti ai crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Socio receduto o escluso aumentate degli interessi legali.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva straordinaria.

In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per cinque anni, dal giorno in cui il recesso e l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 14) - Il patrimonio della società è costituito:

- a) - dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);
- b) - dal fondo per il finanziamento delle opere;
- c) - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa da parte di enti Pubblici e di Privati e da offerte a fondo perduto di Soci, al fine di essere impiegate per gli scopi sociali e che incrementeranno il fondo per il finanziamento delle opere;
- d) - dal fondo di riserva legale e da ogni altro tipo di riserve;
- e) - da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri;
- f) - da beni immobili ed ogni altra proprietà;
- g) - da eventuali titoli e partecipazioni.

ARTICOLO 15) - L'azione sottoscritta e il relativo plusvalore dovranno essere versati contestualmente alla sottoscrizione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 16) - L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi, e quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine maggiore, non superiore a 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 17) - I residui attivi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) - il 30% (trenta per cento) dovrà essere destinato al fondo di riserva legale, ai sensi dell'articolo 2545 (duemilacinquecentoquarantacinque) quarter Codice civile;
- B) - ai soci nella misura del tasso di interesse legale commisurato al capitale effettivamente versato (ex articolo 26 (ventisei) del D.M. 17 gennaio 1948);
- c) - ad eventuale riserva straordinaria;
- d) - una quota, non meno del 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 11 (undici) della Legge 31 gennaio 1992 numero 59 (cinquantanove).

L'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dell'Assemblea.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva straordinaria.

ARTICOLO 18) - L'Assemblea che approva il Bilancio deciderà anche che le eventuali perdite saranno coperte mediante l'utilizzo di riserve esistenti in bilancio, alternativamente mediante operazioni di reintegro effettuate direttamente dai Soci.

ARTICOLO 19) - E' fatto espresso divieto di ripartire tra i soci le riserve e ciò sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 20) - L'Assemblea che approva il bilancio portante un avanzo nella gestione mutualistica può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci operatori nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, i quali in via generale - fanno riferimento alla categoria del posto barca assegnato e conseguentemente al ruolo del socio per ciò che attiene il sostenimento dei costi dei servizi erogati dalla Cooperativa.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21) - Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio sindacale o Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 22) - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro i termini previsti dall'articolo 15 (quindici) per:

- a) - l'approvazione del bilancio;
- b) - la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o Revisore dei Conti, ove il loro mandato sia scaduto;
- c) - la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci o revisore dei Conti;
- d) - la trattazione di tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea potrà anche deliberare su eventuali responsabilità di amministratori e sindaci.

ARTICOLO 23) - Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano al meno un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale o Revisore dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da pubblicarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare, nell'albo della

sede e/o comunicata con lettera a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data, l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. Le assemblee potranno essere convocate anche in una sede diversa da quella legale.

La convocazione dell'assemblea, esclusivamente nei casi di eccezionalità e/o impossibilità di poterla effettuare in presenza dei soci, potrà essere effettuata tramite videoconferenza, indicando la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione.

ARTICOLO 24) - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente la maggioranza dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione per i quali occorrerà la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

ARTICOLO 25) - Per la nomina delle cariche sociali quali amministratori, sindaci, probiviri, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere, su mandato dell'Assemblea, la costituzione di una commissione elettorale che elaborerà la stesura di una o più liste. I soci potranno esprimere un massimo di preferenze, sia per l'elezione del Consiglio di Amministrazione che per le altre cariche sociali, pari al numero di componenti uscenti o comunque in numero stabilito dall'Assemblea. Per l'elezione degli organi sociali per suffragio universale NON sono ammesse deleghe.

- I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente alle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta accompagnata da un documento di identità valido del socio delegante. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

ARTICOLO 26) - L'Assemblea è presieduta da Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 27) - La società Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri eletti fra i soci. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I consiglieri designano le cariche previste al loro interno.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, ma ai sensi dell'Art. 2380 bis del C.C. può essere nominato anche dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società.

Esso può deliberare pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per le disposizioni di legge e dello statuto sono riservate all'Assemblea dei soci.

Può perciò, anche deliberare l'adesione a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla società stessa e ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri,

anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società; l'apertura di conti correnti bancari e postali, lo svincolo di libretti di risparmio e qualsiasi altra operazione necessaria e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 (duemilatrecentottantuno) del Codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati tecnici stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi e spese. Potrà altresì determinare il compenso ed il relativo rimborso spese anche per quei consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri e/o due Sindaci effettivi della società.

La convocazione è fatta verbalmente o a mezzo telefono, almeno due giorni prima, salvo casi di urgenza.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti all'adunanza.

ARTICOLO 29) - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione sia per gli atti di ordinaria gestione che per gli atti di straordinaria gestione.

Il Presidente può con la sola firma, rilasciare ampie e liberatorie quietanze ad enti pubblici e privati; può pure rilasciare procure anche per i ricorsi e contro ricorsi alla suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza o la rappresentanza legale della società avanti ad altro organi giurisdizionali e amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e in mancanza di questo a un consigliere designato dal Consiglio.

Ai componenti il CDA spetta un compenso mensile proposto dallo stesso CDA e approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci annualmente costituisce motivo di ineleggibilità.

a) Essere stati condannati con sentenza definitiva per reati contro il patrimonio o di natura societaria; il Socio eletto deve autocertificare il proprio stato e ne è responsabile di fronte alla Legge.

b) Essere stati revocati da consigliere della Cooperativa.

Costituiscono motivo di incompatibilità:

a) Ricoprire incarichi professionali per conto della Cooperativa al momento delle elezioni;

b) Per la Presidenza: ricoprire la carica di Presidente o Vice-Presidente di Società o enti con oggetto analogo o complementare a quello della Cooperativa e/o all'interno di Circoli, associazioni od altri organismi operanti all'interno del settore marittimo o comunque affini;

c) Essere appaltatore con lavori ancora non collaudati nell'ultimo esercizio, o comunque soci o amministratori di società appaltatrici, di opere o di servizi all'interno o di competenza della Cooperativa;

d) Essere lavoratori dipendenti o collaboratori della Cooperativa;

e) Trovarsi in contrasto con la Cooperativa o in condizione di inadempienza pecuniaria a qualsiasi titolo (quote sociali, condominiali, investimenti etc).

ARTICOLO 30) - La Cooperativa può, ed in presenza del superamento dei limiti legge, deve, procedere alla nomina di un Collegio Sindacale ove previsto dalla Legge o per scelta. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea dei soci. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

L'entità del loro compenso sarà determinato dall'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, all'atto della loro nomina per l'intero periodo del loro ufficio (ex articolo 2402 (duemilaquattrocentodue) del Codice civile).

ARTICOLO 31) - Il Collegio Sindacale, ove previsto dalla Legge o per scelta, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci a norma dell'articolo 2405 (duemilaquattrocentocinque) Codice civile devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla Legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, devesi compilare verbale da inserire nell'apposito libro.

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore esterno o da una società di revisione, a meno che l'Assemblea non deliberi di affidare lo stesso controllo contabile al Collegio sindacale.

ARTICOLO 32) - Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri nominati dall'assemblea dei soci; possono essere elette anche persone non socie. I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il loro incarico è gratuito salva diversa deliberazione dell'assemblea. Il Presidente è nominato dai Componenti stessi nella 1° Seduta del Collegio.

Al Collegio dei Proviviri è deferita la risoluzione di tutte le vertenze sorte fra i soci, fra i soci e la società, nonché fra i vari organi della società stessa.

Il Collegio dei Proviviri deve dare il suo parere ogni qual volta sia richiesto dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione. Nessun socio può iniziare un giudizio legale riguardante l'attività sociale verso un altro socio o verso il Consiglio di Amministrazione senza aver prima domandato la risoluzione al Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 33) - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico non composta dal Collegio dei Proviviri di cui al precedente articolo 33 (trentatré), ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del Tribunale di Livorno (arbitro rituale).

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, salvo che le parti lo abbiano autorizzato espressamente a pronunciare secondo equità.

Il lodo pronunciato dall'arbitro potrà essere impugnato secondo le disposizioni del titolo VIII, capo V del Codice di Procedura Civile. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 numero 5 (cinque).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 34) - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società è disciplinato da un Regolamento interno compilato dal Consiglio di Amministrazione comprese eventuali modifiche ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 35) - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea

straordinaria con la maggioranza stabilita dall'articolo 25 (venticinque(ultimo comma, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'articolo 11 (undici) Legge 31 gennaio 1992 numero 59 (cinquantanove).

ARTICOLO 36) - Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente statuto, che è parte integrante dell'atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative e di società per azioni.

Firmato:

Fabio CASELLI

David MORELLI Notaio